



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 27-09-2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA DENOMINATO "CONSORZIO ACEA PINEROLESE" PER ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 1/2018 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 4/2021. APPROVAZIONE CONVENZIONE ISTITUTIVA E STATUTO.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18:30, nella sala denominata Friulana, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
Sanmartino Ezio	SINDACO	Presente
Sanmartino Fabio	CONSIGLIERE	Presente
Sanmartino Italo	CONSIGLIERE	Presente
Breuzza Sabrina	CONSIGLIERE	Presente
Ribet Ruben	COSIGLIERE	Assente
Refourn Dante	CONSIGLIERE	Presente
Sanmartino Franco	CONSIGLIERE	Presente
Breuzza Orlando	VICE SINDACO	Presente
Barale Marco	CONSIGLIERE	Assente
Ponsio Simone	CONSIGLIERE	Presente
Sanmartino Leandro	Consigliere	Presente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Assume la presidenza il Vice Segretario Comunale Solaro Graziano.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consorzio ACEA Pinerolese è stato costituito con convenzione siglata il 13 febbraio 2004, registrata a Pinerolo il 4 marzo 2004 al n. 122, Serie 2, quale consorzio tra enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assolvere le funzioni di "Consorzio di Bacino" per la gestione dei rifiuti, a norma delle leggi statali e regionali di settore in allora vigenti, e segnatamente il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;
- la nuova disciplina sulla gestione dei rifiuti è oggi contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4;
- in particolare, le leggi regionali sopra richiamate individuano l'ambito territoriale ottimale nel territorio regionale e articolano lo stesso in sub-ambiti di area vasta; per l'effetto, ridefiniscono le funzioni che i Comuni devono obbligatoriamente esercitare tramite i Consorzi di Bacino, riqualificandoli come "Consorzi di Area Vasta" e prevedendo l'obbligo dei Comuni di adeguare le convenzioni e gli statuti dei consorzi esistenti;
- il Consorzio ACEA Pinerolese risulta conforme alla nuova disciplina di legge regionale sotto il profilo della sua composizione, essendo costituito tra tutti i Comuni appartenenti al sub-ambito di area vasta denominato "Sub-Ambito 12 - Pinerolese" (articolo 7 e Allegati A-bis e A-ter alla legge regionale n. 1 del 2018 e s.m.i., cit.);
- invece, la convenzione istitutiva e lo statuto del Consorzio ACEA Pinerolese devono essere adeguati alla nuova disciplina di legge regionale sotto i profili sostanziali del riparto delle quote di partecipazione e della declinazione delle competenze consortili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 1 del 2018 e s.m.i., cit., i Consorzi di Bacino insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta sono tenuti ad adeguare la convenzione e ad adottare il nuovo statuto entro il 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che per il Consorzio ACEA Pinerolese l'adeguamento comporta una significativa modificazione delle quote consortili, disciplinate nella convenzione istitutiva 13 febbraio 2004, le quali per legge regionale devono essere rapportate principalmente (per almeno il settanta per cento) alla popolazione residente e in misura secondaria all'estensione territoriale, mentre allo stato attuale sono proporzionate agli originari conferimenti eseguiti dai Comuni nell'azienda consortile multiservizi, poi trasformata nella società "in house" ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

RILEVATO che il Consiglio Direttivo del Consorzio ACEA Pinerolese si è attivato dallo scorso anno per trovare il consenso dei Comuni consorziati sul criterio concreto di assegnazione delle nuove quote consortili, entro i margini consentiti dalla legge regionale, con l'obiettivo di raggiungere un voto unanime sui testi della nuova convenzione e del nuovo statuto, e così scongiurare l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti di eventuali Comuni dissenzienti;

VISTI i testi vigenti della convenzione e dello statuto del Consorzio ACEA Pinerolese;

VISTI gli schemi tipo di convenzione e di statuto del consorzio di area vasta allegati alla legge regionale n. 1 del 2018 e s.m.i., cit.;

VISTE le proposte di nuova convenzione e di nuovo statuto del Consorzio ACEA Pinerolese, redatte dal Consorzio medesimo per adeguamento agli schemi tipo allegati alla legge regionale citata;

DATO ATTO che le predette proposte di nuova convenzione e nuovo statuto sono state condivise con tutti i Comuni consorziati, e recepiscono le osservazioni e i suggerimenti pervenuti dai rappresentanti di questi;

CONSIDERATO, in particolare, in merito alle quote consortili:

- che l'attuale riparto delle quote, proporzionato ai conferimenti originariamente eseguiti nell'azienda consortile multiservizi, è difforme dalle disposizioni della legge regionale n. 1 del 2018 e s.m.i., cit.;
- che inoltre i conferimenti sono stati effettuati molti anni orsono, e hanno avuto ad oggetto beni funzionali principalmente alla gestione del servizio idrico e del servizio di distribuzione del gas, entrambi non più di competenza consortile;

- che comunque il riparto di quote rapportato all'entità di beni non è più coerente con la natura del Consorzio ACEA Pinerolese, deputato a esercitare funzioni amministrative di governo dei rifiuti e non a gestire servizi;
- che quindi la partecipazione di ciascun Comune deve essere più razionalmente definita in proporzione alla popolazione e al territorio interessati dal servizio rifiuti, secondo quanto previsto dalla legge regionale sopra richiamata;

RITENUTO, segnatamente, che le quote debbano essere definite per il 95% in proporzione alla popolazione residente e per il restante 5% in proporzione all'estensione territoriale di ciascun Comune, secondo il prospetto già condiviso con i Comuni, che sarà aggiornato annualmente (alla data del 31 dicembre) per effetto e in ragione della verifica delle variazioni dei dati che ne rappresentano la base di calcolo;

RITENUTO in particolare che tale soluzione sia coerente con il criterio di legge regionale secondo cui il riparto deve essere effettuato "tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio" (art. 9, comma 4, legge regionale n. 1 del 2018 e s.m.i., cit.), in considerazione del fatto che un minore rilievo della popolazione residente penalizzerebbe eccessivamente il Comune di Pinerolo, che invece ha tradizionalmente il ruolo di Comune capofila del Consorzio;

CONSIDERATO inoltre che, per le stesse ragioni, si è ritenuto di accogliere l'istanza dei Comuni di Airasca, None e Volvera volta a suddividere l'attuale Area Pianura in due Aree autonome, denominate "Pianura Nord" (composta dai tre Comuni predetti) e "Pianura Sud" (composta dai restanti Comuni dell'originaria Area Pianura), di modo tale che passino a sei le cinque Aree consortili attuali e di conseguenza anche i componenti del Consiglio Direttivo, espressione delle stesse (Area Pedemontana, Val Pellice, Val Chisone, Pianura Nord, Pianura Sud, Città di Pinerolo);

CONSIDERATO poi, in merito agli ulteriori aspetti disciplinati dalla proposta di nuova convenzione e di nuovo statuto:

- che si è ritenuto opportuno consentire la partecipazione in Assemblea consortile a un "delegato con atto scritto" dei Sindaci dei Comuni consorziati, senza imporre che il delegato sia un assessore (art. 19, proposta di nuovo statuto), in modo tale da consentire ai Comuni, e in specie a quelli di piccole dimensioni, che hanno Giunte di pochi componenti impegnati in molti compiti istituzionali, di valutare se prevedere nei rispettivi Statuti comunali la facoltà del Sindaco di delegare consiglieri alla partecipazione all'assemblea consortile, in conformità alla legge (articoli 6 e 31, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.) e al parere 13 settembre 2006 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
- che si è ritenuto opportuno equiparare il Presidente del Consorzio agli altri componenti del Consiglio direttivo quanto alla legittimazione ad esprimere il proprio voto nell'Assemblea consortile, in qualità di rappresentante del rispettivo Comune (art. 21, comma 1, proposta di nuovo statuto), superando l'impostazione opposta che non trova più ragioni a suo fondamento;
- che si è ritenuto opportuno consentire all'Assemblea consortile di disciplinare con proprio regolamento lo svolgimento delle sue sedute in videoconferenza, sempre con l'obiettivo di agevolare la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni all'organo di indirizzo consortile, a condizione che siano indicati nell'avviso di convocazione i sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento della seduta, ivi compresa la sua pubblicità ove prevista, e venga garantito lo svolgimento delle funzioni del Segretario, secondo quanto sarà puntualmente disciplinato nel regolamento assembleare medesimo (art. 21, comma 10, proposta di nuovo statuto);

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 in data 25/07/2022 con la quale venivano approvate le proposte di Convenzione e di Statuto del Consorzio ACEA Pinerolese

RICHIAMATA la comunicazione del Consorzio ACEA Pinerolese registrata al prot. PEC n. 2330 del 03.08.2022, con la quale si trasmetteva la Deliberazione AC n. 10 del 25/07/2022 ad oggetto: "*Istituzione del consorzio di area vasta denominato 'Consorzio ACEA pinerolese' per adeguamento alla legge regionale 1/2018 come modificata dalla legge regionale 4/2021. Approvazione della proposta di convenzione istitutiva e statuto*" per i provvedimenti di Vostra competenza; si chiede in particolare, come previsto dal punto 6 del deliberato, l'approvazione entro il mese di settembre 2022 della nuova Convenzione e del nuovo Statuto. Si chiede altresì di voler in seguito trasmettere gli Atti approvati allo scrivente Consorzio.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

1. Di approvare la proposta di Convenzione istitutiva del consorzio di area vasta "Consorzio ACEA Pinerolese", che composta di n. 9 pagine e n. 15 articoli viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la proposta di Statuto del consorzio di area vasta "Consorzio ACEA Pinerolese", che composto di n. 13 pagine e n. 34 articoli, costituente Allegato "A" della Convenzione, viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare il nuovo riparto delle quote consortili, definite per il 95% in proporzione alla popolazione residente, secondo i dati tratti dalle risultanze anagrafiche dei Comuni consorziati alla data del 31 dicembre 2021, e per il restante 5% in proporzione all'estensione territoriale di ciascun Comune, costituente Allegato "B" della Convenzione, che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C) per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese;
5. Di delegare il Sindaco e/o suo rappresentante a sottoscrivere la Convenzione istitutiva del consorzio di area vasta "Consorzio ACEA Pinerolese" congiuntamente allo Statuto davanti all'ufficiale rogante del Consorzio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'ampia e articolata relazione del Sindaco;

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lds. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario Comunale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra trascritta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Sanmartino Ezio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 20-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Graziano Solaro

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 20-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Graziano Solaro

Copia conforma all'originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 04-10-2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 04-10-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 27-09-2022 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì, 04-10-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano